



UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALSESIA

Corso Roma, 35 - 13019 Varallo (VC)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

N. 25 DEL 26/11/2024

OGGETTO:

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA E RELAZIONE SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO RELATIVO ALLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20, COMMI 3 E 4, DEL D.LGS 175/2016 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 100/2017.

L'anno duemilaventiquattro addì ventisei del mese di novembre alle ore diciotto e minuti zero si è riunito in sessione ordinaria in modalità mista teleconferenza/ presenza in Varallo, presso la sede dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia – Corso Roma n. 35, disposto dal Presidente, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, il Consiglio dell'Unione Montana dei Comuni della Valsesia.

Assume la Presidenza il Presidente Sig. Francesco Pietrasanta, con l'assistenza del Segretario Dr.ssa Carla Prina Cerai .

Sono presenti i Signori:

1.	PIETRASANTA FRANCESCO	Si	20.	NUNZIATA FRANCESCO	Si
2.	BAINGIU ANNA	No	21.	OSTI MAURO	Si
3.	BARBAGLIA MICHELE	No	22.	PATROSSO MARIA CRISTINA	Si
4.	BERTOLINI VITTORIO	Si	23.	PRINO PIER LUIGI	Si
5.	BORDIN MATTEO	Si	24.	RIOLO RENATO	No
6.	CHIARA LUCA	Si	25.	ROTTA ALEX	Si
7.	DEBERNARDI FRANCO	No	26.	SACCHI ROBERTO LUIGI	Si
8.	DEBERNARDI LUCA	Si	27.	UFFREDI MORENO	No
9.	DEBLASI MARCO	Si	28.		
10.	DEMILIANI MAURO	Si	29.		
11.	DI RIENZO LEONARDO	Si	30.		
12.	FERRARIS DAVIDE	Si	31.		
13.	FERRARIS PAOLO	No	32.		
14.	FIORONE WALTER	No	33.		
15.	GAGLIARDINI GIACOMO	No	34.		
16.	GATTI MASSIMO	Si	35.		
17.	GILARDONE GIACOMO	Si	36.		
18.	GIUBERTONI MIRIAM	Si	37.		
19.	LANZONI PAOLA	No			

PRESENTI N°. 18 ASSENTI N°. 9
E' presente l'Assessore Rosa Donatella

IL CONSIGLIO

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'art. 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi;
- l'art. 42, comma 2, lett. e) del d.lgs. 267/2000 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare le decisioni in merito alla partecipazione a società di capitali;
- il d.lgs. 175/2016 (modificato dal d.lgs. 100/2017), il Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSPP);

PREMESSO CHE:

- l'art. 20 del TUSPP obbliga le pubbliche amministrazioni ad effettuare ogni anno l'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette;
- se dall'esame emergono le condizioni elencate dal TUSPP, che impediscono il mantenimento della quota societaria, è necessario predisporre un "Piano di riassetto" che programmi razionalizzazioni, fusioni o soppressioni, liquidazioni o cessioni; il Piano di riassetto è completato da una relazione tecnica che specifica modalità e tempi di attuazione;
- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti, con la deliberazione n. 22/SEZAUT/2018/INPR, ha precisato che il processo di razionalizzazione delineato dal TUSPP si compone di revisione straordinaria una tantum, di cui all'art. 24, e revisione periodica normata dall'art. 20;
- i criteri indicati dal legislatore, relativi alla revisione straordinaria ed a quella periodica, sono gli stessi e quindi, continuano ad applicarsi le Linee di indirizzo approvate dalla Sezione delle Autonomie (delib. 19/SEZAUT/2017/INPR); ne consegue che:
- la ricognizione annuale è obbligatoria ed è sempre necessaria, anche per attestare l'assenza di partecipazioni;
- gli esiti sono rimessi alla discrezionalità delle amministrazioni, le quali debbono motivare espressamente la scelta effettuata;
- è necessaria una puntuale motivazione, per giustificare le operazioni riassetto o per legittimare la conservazione della partecipazione;
- gli obblighi di revisione investono anche le partecipazioni di minima entità;

PREMESSO CHE:

- la razionalizzazione periodica, in primo luogo, deve indagare il rispetto del vincolo di scopo e dei vincoli di attività fissati dall'art. 4 del TUSPP;
- inoltre, l'art. 20, comma 2, del TUSPP vieta di conservare partecipazioni in società:
 1. che siano prive di dipendenti o che vantino un numero di amministratori maggiore di quello dei dipendenti; che svolgano attività analoghe o simili a quelle di altre partecipate o di enti strumentali;
 2. che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
 3. in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
 4. qualora sia necessario contenere i costi di funzionamento o aggregare società che esercitano attività consentite;
 5. infine, è doveroso dismettere anche le partecipazioni che non soddisfino i parametri di cui all'art. 5, commi 1 e 2, del TUSPP;

PREMESSO CHE:

- la legge 145/2018 (aggiungendo all'art. 24 del TUSPP il comma 5-bis) ha introdotto una deroga provvisoria dell'obbligo di dismettere le partecipazioni in società che non rispettino i vincoli o che siano sprovviste dei requisiti elencati dal TUSPP;
- il comma 3-bis dell'art. 16 del DL 73/2021 (aggiunto dalla legge 106/2021 di conversione dello stesso decreto) **ha prorogato la sospensione "anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019"**;
- non risulta che il legislatore ad oggi abbia confermato la suddetta sospensione;

- che ai sensi del combinato disposto dei commi 722 con 724, art. 1 della Legge n. 145/2018 (legge di Bilancio 2019) di modifica dell’art. 26 del TUSP, le disposizioni dell’articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all’art. 4, comma 6 cioè alle società costituite in attuazione degli artt. 34 del Regolamento CE n.1303/2013, 42 del Regolamento UE n. 1305/2013 e 61 del Regolamento CE n. 508/2014, in materia di Gruppi di Azione Locale che elaborino strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo ovvero al GAL Terre del Sesia s.c.a.r.l.;
- l’art. 24 del TUSPP nel 2017 ha imposto la **Revisione straordinaria** delle partecipazioni societarie; tale provvedimento è stato approvato in data in data 10/10/2017 con deliberazione n. 25;
- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del **Piano operativo di razionalizzazione** del 2015 (commi 611 e 612, articolo 1, della legge 190/2014);
- il provvedimento di razionalizzazione “periodica” del 2018 è stato approvato dal consiglio in data 20/12/2018 con deliberazione n. 51;
- il provvedimento di razionalizzazione “periodica” del 2019 è stato approvato dal consiglio in data 19/12/2019 con deliberazione n. 34;
- il provvedimento di razionalizzazione “periodica” del 2020 è stato approvato dal consiglio in data 22/12/2020 con deliberazione n. 23;
- il provvedimento di razionalizzazione “periodica” del 2021 è stato approvato dal consiglio in data 30/11/2021 con deliberazione n. 29;
- il provvedimento di razionalizzazione “periodica” del 2022 è stato approvato dal consiglio in data 19/12/2022 con deliberazione n. 51;
- il provvedimento di razionalizzazione “periodica” del 2023 è stato approvato dal consiglio in data 18/12/2022 con deliberazione n. 45.

RICHIAMATI infine gli indirizzi per gli adempimenti relativi alla revisione e al censimento delle partecipazioni pubbliche adottati dal Mef – Dipartimento del Tesoro congiuntamente alla Corte dei Conti dove sono fornite alle amministrazioni interessate i nuovi indirizzi per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell’art. 20 del TUSP e sono proposte le modalità per la redazione della relazione sull’attuazione delle misure di razionalizzazione previste nel piano dell’anno precedente;

DATO ATTO, quindi, che dopo la revisione del 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 l’Unione risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie da inserire nella razionalizzazione periodica al 31.12.2023 poiché occorre escludere dal procedimento la Società GAL Terre del Sesia scarl a mente delle norme sopra citate:

Denominazione società	Anno di costituzione	% Quota di partecipazione	Attività svolta	SITUAZIONE ATTUALE
MONTEROSA 2000 s.p.a.	1996	34,10	Gestione impianti di sci	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
AGENZIA DI ACCOGLIENZA E PROMOZIONE TURISTICA LOCALE TERRE DELL’ALTO PIEMONTE BIELLA NOVARA VALSESIA VERCELLI S.C. A R.L.	2022	1,11	Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE
Atap s.p.a.	1986	0,774	Trasporto pubblico locale	MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

PRESO ATTO delle partecipazioni in portafoglio, applicando i criteri dettati dal decreto legislativo 75/2016 e ss.mm.ii, l’ufficio Segreteria ha predisposto il **Piano di razionalizzazione 2024** e la relazione annuale

allegato alla presente (**Allegato 1**) che questa assemblea, in attuazione dell'art. 20 del TU, intende fare proprio ed approvare;

DATO ATTO, altresì, che il Piano è completato dalla relazione sullo stato di attuazione del provvedimento riferito al 2022, ai sensi dell'art. 20 comma 4 del TUSP, dove sono stati evidenziati i risultati conseguiti e che va trasmessa alla struttura di monitoraggio e controllo del Dipartimento del Tesoro oltre che alla competente Sezione della Corte dei Conti (**Allegato 2**);

DATO ATTO che occorre contestualmente approvare la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica predisposta dell'ufficio Amministrativo, Programmazione e sviluppo economico sociale (**Allegato 3**);

Acquisiti il parere di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dal Segretario e dal Responsabile del Servizio Economico Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO lo Statuto dell'Unione;

Con voti favorevoli unanimi, resi dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti in forma palese

DELIBERA

1. **Di approvare** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. **Di approvare** il Piano di razionalizzazione 2023 delle società partecipate, documento che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale Allegato 1);
3. **Di dare atto** che suddetto Piano è completato dalla relazione sullo stato di attuazione del provvedimento riferito al 2022, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale Allegato 2);
4. **Di approvare** la Relazione di ricognizione dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (Allegato 3);
5. **Di disporre** che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sia comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i., con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e s.m.i., tenuto conto di quanto indicato dall'art. 21, Decreto correttivo;
6. **Di disporre** che copia della presente deliberazione sia inviata a tutte le società partecipate dall'Unione ed alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo.
7. **Di demandare** al Responsabile del Servizio Finanziario ogni ulteriore connessa incombenza

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO
Firmato Digitalmente
Dott.ssa Carla Prina Cerai

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
Francesco Pietrasanta